

DELIBERAZIONE 18 FEBBRAIO 2020

42/2020/S/EEL

**APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI IMPEGNI PRESENTATA DA C.V.A. TRADING S.R.L. E
CHIUSURA DEL RELATIVO PROCEDIMENTO SANZIONATORIO E PRESCRITTIVO**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1100^a riunione del 18 febbraio 2020

VISTI:

- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica (di seguito: direttiva 2012/27/UE);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'art. 2, comma 20, lettere a), c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (di seguito: decreto legislativo 102/14) recante attuazione della direttiva 2012/27/UE;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/com, recante integrazioni del Testo integrato *unbundling* contabile (di seguito: TIUC);
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A;
- la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2017, 555/2017/R/com (di seguito: deliberazione 555/2017/R/com);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A;
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A;
- la deliberazione 19 novembre 2019, 473/2019/S/eel (di seguito: deliberazione 473/2019/S/eel);

- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell’Autorità 31 maggio 2019, DSAI/23/2019/eel (di seguito: determinazione DSAI/23/2019/eel).

FATTO:

1. In attuazione della direttiva 2012/27/UE, il decreto legislativo 102/14 stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell’efficienza energetica e detta norme finalizzate a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell’energia e a superare le carenze del mercato che frenano l’efficienza nella fornitura e negli usi finali dell’energia.
2. In particolare, l’art. 9, contenente disposizioni in ordine alla “Misurazione e fatturazione dei consumi energetici”, attribuisce all’Autorità il compito di assicurare che non siano applicati specifici corrispettivi ai clienti finali (tra l’altro) per la ricezione delle fatture (comma 8).
3. Il successivo art. 16, rubricato “Sanzioni”, prevede che l’impresa di vendita di energia al dettaglio che applica specifici corrispettivi al cliente finale per la ricezione delle fatture è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 5.000 euro per ciascuna violazione (comma 12) e che il soggetto competente ad irrogare dette sanzioni è l’Autorità (comma 15).
4. L’art. 20 del decreto legislativo 102/14 stabilisce che le disposizioni ivi contenute entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero il 19 luglio 2014.
5. Il divieto in esame è stato ribadito dall’art. 10, comma 5, dell’Allegato A alla deliberazione 555/2017/R/com – applicabile a tutte le offerte del mercato libero in virtù di quanto previsto al punto 2, lettera c., della predetta deliberazione – il quale dispone che “In nessun caso potranno essere applicati specifici corrispettivi ai clienti finali per la ricezione delle fatture (...)”.
6. Dalla documentazione acquisita dagli Uffici dell’Autorità 6 dicembre 2018 (prot. Autorità 34767), era emersa l’applicazione da parte di Compagnia Valdostana delle Acque Trading S.r.l. siglabile C.V.A. Trading S.r.l. (di seguito: CVA o società), di un sovrapprezzo per la ricezione della fattura cartacea.
7. In particolare, nelle condizioni generali di fornitura dell’energia elettrica per uso domestico e per uso diverso dall’abitazione (Mod. 2/16), oggetto di rilevazione dal sito internet della società, si leggeva all’art. 12 “Fatturazione e modalità di pagamento” che “La fattura viene inviata in formato cartaceo con addebito dei costi di spedizione del documento pari a 1,20 Euro e soggetti ad eventuali variazioni (...)”.
8. Non erano emerse evidenze della cessazione dell’applicazione di un sovrapprezzo per la ricezione della bolletta in formato cartaceo, perlomeno in esecuzione dei contratti sottoscritti aderendo alle offerte commerciali della società, con conseguente perdurante lesione del diritto dei clienti finali a una corretta fatturazione dei consumi energetici.

9. Pertanto, con determinazione DSAI/23/2019/eel è stato avviato, nei confronti di CVA, un procedimento per l'accertamento delle violazioni in materia di fatturazione dei consumi energetici e per l'adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori e prescrittivi, ai sensi dell'art. 16, comma 12 e 15, del decreto legislativo 102/14 e dell'art. 2, comma 20, lett. d), della legge 481/95, formulando contestualmente una richiesta di informazioni, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera a), della legge 481/95 e dell'art. 10 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com.
10. In data 13 e 18 giugno 2019 la società ha fornito, mediante dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (acquisite con prot. Autorità 15798 e 16233), le informazioni richieste al punto 3 della determinazione DSAI/23/2019/eel, riguardanti il numero dei clienti finali domestici e non domestici ai quali dal 19 luglio 2014 erano stati applicati specifici corrispettivi per la ricezione della fattura cartacea, nonché il numero delle fatture cartacee per la cui ricezione erano stati applicati gli stessi corrispettivi.
11. In data 28 giugno 2019 CVA ha tempestivamente presentato, ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'art. 16 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, una proposta di impegni (acquisita con prot. Autorità 17218), relativa alla predetta contestazione.
12. In data 6 novembre 2019 CVA ha presentato, ai sensi dell'art. 16, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, un'integrazione alla proposta di impegni (acquisita con prot. Autorità 28961), in risposta alla richiesta di chiarimenti e precisazioni inviata dal Responsabile del procedimento con nota 4 novembre 2019 (prot. Autorità 28642).
13. Nella proposta di impegni, come risultante dalla nota 6 novembre 2019 (acquisita con prot. Autorità 28961), CVA ha dichiarato e documentato che, come richiesto dall'art. 17, comma 2, lettera b), dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, la condotta contestata con la determinazione DSAI/23/2019/eel è cessata; in particolare, la società ha comprovato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che:
 - a) dal 1 gennaio 2018 ha cessato di applicare corrispettivi specifici per la ricezione delle fatture in formato cartaceo con riferimento a tutte le offerte commerciali;
 - b) nel mese di marzo 2019 ha provveduto a modificare le condizioni generali di contratto eliminando la clausola relativa all'applicazione di corrispettivi per la ricezione delle fatture in formato cartaceo.
14. La proposta presentata da CVA reca i seguenti tre impegni:

Impegno n. 1

Restituzione ai clienti finali domestici e non domestici serviti sul mercato libero, con contratto attivo o cessato, dei corrispettivi di postalizzazione addebitati per la ricezione della fattura in formato cartaceo, inclusivi di IVA.

Impegno n. 2

Riconoscimento ai clienti a cui sono stati applicati i corrispettivi di postalizzazione, ancora attivi, di uno sconto *una tantum* in fattura dell'importo di 12 euro.

Impegno n. 3

Riconoscimento a tutti i propri clienti già in fornitura sul mercato libero, con contratto ad uso domestico o *small business*, di un *bonus una tantum* di 3 euro per ogni punto di prelievo, in caso di attivazione della bolletta in formato elettronico o del servizio di addebito automatico sul conto corrente, oppure di 6 euro in caso di attivazione di entrambi i servizi, nei 12 mesi successivi all'invio di una specifica informativa al riguardo.

15. Con la deliberazione 473/2019/S/eel, l'Autorità ha dichiarato ammissibile, ai sensi dell'art. 17, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, la proposta di impegni presentata da CVA come risultante dalla nota 6 novembre 2019 (acquisita con prot. Autorità 28961), e ne ha disposto la pubblicazione sul proprio sito internet.
16. A seguito della pubblicazione sul sito internet dell'Autorità in data 22 novembre 2019, non sono pervenute osservazioni alla proposta di impegni presentata da CVA.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

17. L'Autorità procede alla valutazione degli impegni presentati dall' esercente.
18. In primo luogo, nella citata proposta di impegni del 6 novembre 2019 (acquisita con prot. Autorità 28961), CVA ha dichiarato e documentato che, come richiesto dall'art. 17, comma 2, lettera b), dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, la condotta contestata con la determinazione DSAI/23/2019/eel è cessata; in particolare, la società ha comprovato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che:
 - a) dal 1 gennaio 2018 ha cessato di applicare corrispettivi specifici per la ricezione delle fatture in formato cartaceo;
 - b) nel mese di marzo 2019 ha provveduto a modificare le condizioni generali di contratto eliminando la clausola relativa all'addebito dei costi di spedizione per la fattura cartacea.
19. L'impegno n. 1, consistente nella restituzione a tutti i clienti finali sul mercato libero, domestici e non domestici, con contratto attivo o cessato per la fornitura di energia elettrica, dei corrispettivi di postalizzazione addebitati, unitamente all'IVA applicata agli stessi, è finalizzato a ripristinare l'assetto degli interessi dei clienti lesi dalla condotta della società in ragione dell'applicazione di corrispettivi non dovuti.

20. L'impegno n. 2, consistente nel riconoscimento ai clienti finali attivi sul mercato libero a cui sono stati applicati i corrispettivi di postalizzazione, di uno sconto *una tantum* è volto a fornire un ulteriore ristoro ai clienti interessati dalla violazione che siano in fornitura con CVA.
21. L'impegno n. 3, inerente al riconoscimento di un *bonus una tantum* a tutti i clienti domestici o *small business*, già in fornitura sul mercato libero, che rinuncino alla fattura cartacea e scelgano di ricevere la fattura elettronica e/o attivino il servizio di addebito automatico su conto corrente, ha lo scopo di incentivare ulteriormente gli utenti verso scelte maggiormente ecosostenibili, in linea con gli obiettivi perseguiti dal decreto legislativo 102/14.
22. Per le suesposte ragioni, l'Autorità ritiene che gli impegni presentati dalla società – quali risultanti dalla citata nota 6 novembre 2019 (acquisita con prot. Autorità 28961), – facenti parte integrante del presente provvedimento, siano utili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate nel procedimento sanzionatorio e prescrittivo avviato con determinazione DSAI/23/2019/eel e, pertanto, ne dispone l'obbligatorietà nei confronti di CVA.
23. Al fine della valutazione positiva degli impegni di cui sopra, l'Autorità ritiene altresì necessario che la società comunichi i costi effettivamente sostenuti per adempiere a ciascuno degli impegni assunti e dia, altresì, separata evidenza contabile degli stessi costi nella nota di commento ai conti annuali separati, predisposta ai sensi dell'art. 21 del TIUC. Ciò anche al fine di consentire le corrette determinazioni, da parte dell'Autorità, in tema di riconoscimento di costi dei servizi di vendita, non potendo i costi sopportati dall'impresa per l'attuazione degli impegni essere annoverati tra quelli che concorrono alla determinazione dell'ammontare dei costi riconosciuti.
24. Per le suesposte ragioni e in considerazione della mancata presentazione di osservazioni da parte di terzi alla proposta di impegni di CVA, l'Autorità ritiene che si possa chiudere il procedimento sanzionatorio e prescrittivo avviato con determinazione DSAI/23/2019/eel nei confronti della medesima società, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 93/11 e dell'art. 19, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com

DELIBERA

1. di approvare e rendere obbligatori, nei termini di cui in motivazione, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 93/11 e dell'art. 19, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, gli impegni presentati da C.V.A. Trading S.r.l., come risultanti dalla nota 6 novembre 2019 (acquisita con prot. Autorità 28961) (*Allegato A*), con riferimento al procedimento sanzionatorio e prescrittivo avviato con determinazione DSAI/23/2019/eel;
2. di prevedere che i predetti impegni vengano attuati osservando le seguenti tempistiche:

- a) con riferimento all'impegno n. 1, la restituzione sarà effettuata, per i clienti con contratto attivo, nella prima fattura utile e comunque entro 120 giorni dalla notifica della presente deliberazione; per i clienti con contratto cessato, invece, la restituzione verrà effettuata, ove possibile, mediante accredito in fattura oppure tramite invio di un assegno di traenza entro 6 mesi dalla notifica della presente deliberazione. In caso di mancato incasso dell'assegno o di mancata ricezione dello stesso, resterà salvo il diritto dei clienti con contratto cessato di chiedere la restituzione entro il termine di 5 anni dalla data di notifica della presente deliberazione;
 - b) con riferimento all'impegno n. 2, la misura sarà attuata entro 120 giorni dalla notifica della presente deliberazione;
 - c) con riferimento all'impegno n. 3, la comunicazione ai clienti della possibilità di ricevere il *bonus* sarà inviata entro 6 mesi dalla notifica della presente deliberazione e i clienti avranno 12 mesi di tempo per effettuare tale scelta; il *bonus* sarà riconosciuto ai clienti aderenti all'iniziativa nella prima fattura utile successiva.
3. di prevedere che C.V.A. Trading S.r.l. comunichi, nei termini di cui al successivo punto 5, i costi effettivamente sostenuti per l'attuazione di ciascuno degli impegni approvati con la presente deliberazione e i periodi temporali del loro sostenimento, dandone evidenza contabile nella nota di commento ai conti annuali separati, predisposta ai sensi dell'art. 21 del TIUC;
 4. di chiudere il procedimento sanzionatorio e prescrittivo avviato con determinazione DSAI/23/2019/eel nei confronti di C.V.A. Trading S.r.l., ai sensi dell'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 93/11 e dell'art. 19, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com;
 5. di ordinare a C.V.A. Trading S.r.l. di trasmettere all'Autorità prova documentale dell'attuazione degli impegni entro 30 (trenta) giorni dalle scadenze previste e riportate nel precedente punto 2;
 6. di avvisare che, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 93/11 e dell'art. 20 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il procedimento sanzionatorio potrà essere riavviato qualora l'impresa contravvenga agli impegni assunti o il presente provvedimento si fondi su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti. All'esito di tale procedimento l'Autorità potrà irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio di quella che sarebbe stata irrogata in assenza di impegni;
 7. di notificare il presente atto a C.V.A. Trading S.r.l. (P. Iva 01032450072) mediante PEC all'indirizzo cvatrading srl@pec.cvaspa.it e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

18 febbraio 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini